



Prot. n. ¹³⁰⁷ /2020

III SETTORE AREA VIGILANZA

Ord. N° 9 /2020

03/02/2020

IL COMANDANTE

Vista la nuova istanza del Sig. Sabino Imparato nato a Manocalzati il 11/12/1958 e residente ad Atripalda alla via Melfi n°22 amministratore pro-tempore del fabbricato "Palazzo Del Gaudio" ubicato alla via Melfi n°22 acquisita al protocollo generale in data 03/02/2020 con n°4762 dalla quale si evince la richiesta di chiusura temporanea al traffico veicolare di via Melfi e l'occupazione di suolo pubblico di mq.66,00, lungo l'area perimetrale del fabbricato contraddistinto dal civico 22 a partire dal 10/02/2020 fino al 26/02/2020 per la conclusione dei lavori straordinari al fabbricato - Rif. C.I.L.A. n°26967 del 24/09/2019 - secondo la seguente pianificazione di occupazione permanente e di lavorazione giornaliera;

- Mq. 6 h.24 dal giorno 10/02/2020 al 26/02/2020 ; (montacarichi da cantiere)
- Mq. 60 a partire dal giorno 10/02/2020 al 26/02/2020 dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 17.30 - sabato dalle ore 08:30 alle ore 13:30. (mezzi d'opera e piattaforme aeree)

Visto che per l'esecuzione dei lavori, la Ditta esecutrice dei lavori, occuperà parte della sede stradale lungo la predetta strada;

Considerato che per dare corso a tali lavori è necessario adottare provvedimenti alla circolazione lungo l'area del fabbricato per garantire la sicurezza della circolazione stradale;

Visto il parere dell'U.T.C. n°31502 del 29 ottobre 2019;

Ritenuto pertanto dover provvedere in merito a tutela;

- Della sicurezza sul luogo di lavoro;
- Per la pubblica e privata incolumità;

Visti gli artt.5 c°3, 6, 7, e 159 del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285;

Visto l'art. 30 C°7 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495;

Visti gli artt. 20 e 21 e 27 del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285

Visti gli articoli 107 e 109 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamato il Decreto Sindacale n° 02 del 02/01/2020 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del III° Settore - Area Vigilanza - Ufficio Commercio - e quindi legittimato, tra l'altro, all'adozione del presente provvedimento;

ORDINA

Per i motivi in premessa citati l'adozione del seguente provvedimento lungo via Melfi e Piazza Umberto I° dal giorno 10/02/2020 al giorno 26/02/2020 .

- 1) Istituzione del divieto circolazione temporanea a tutte le categorie di veicoli, lungo l'area del cantiere istituita all'altezza del civico 22 per una superficie di mq. 60 secondo la seguente pianificazione lavorativa settimanale;

Dal Lunedì al Venerdì' dalle ore 08:30 alle ore 17:30

Sabato dalle ore 08:30 alle ore 13:30

- 2) Istituzione della svolta a sx per gli autobus di linea con capolinea nella Piazza Umberto I°, negli orari innanzi indicati, per l'immissione verso Via Manfredi e/o via Fiume, in deroga al divieto di accesso esistente.

Esonera dall'osservanza della presente ordinanza i veicoli e la piattaforma aerea in uso alla Ditta esecutrice dei lavori.

In riferimento al punto 2 la Ditta esecutrice dei lavori, e il Geom. Enrico Cucciniello, in qualità di direttore dei lavori, per agevolare le manovre di immissioni degli autobus di linea lungo la direttrice Piazza Umberto I°, via Manfredi e/o via Fiume, negli orari di partenza degli autobus di linea sono obbligati a mettere a disposizione un mroviere, facente parte



degli addetti ai lavori, che blocchi momentaneamente il flusso di traffico proveniente da via Roma.

La Ditta esecutrice dei lavori sarà tenuta a garantire il transito dei veicoli, ai titolari di passi carrabili esistenti in zona.

Le limitazioni, lungo l'area interessata saranno indicate con l'apposizione della segnaletica stradale temporanea ai sensi dell'art. 38 comma 3° del C.d.s. , nelle 48 ore antecedenti dall'inizio dei lavori.

La Ditta incaricata, sarà prima dell'inizio dei lavori, a predisporre segnaletica stradale indicante il divieto di circolazione lungo via Melfi e di deviazione traffico, lungo le arterie stradali di Piazza Umberto I°- Via Fiume e via Melfi .

L'area di cantiere così come indicata nella richiesta di occupazione è di mq. 60 dovrà in ogni momento essere delimitata, con pannelli metallici prefabbricati , ancorati su apposite basette in calcestruzzo, per un'altezza pari a mt. 2,00. L'intera recinzione dovrà essere dotata di rete protettiva, di cartellonistica e segnalata con segnaletica luminosa nel rispetto delle norme di sicurezza, e resa inaccessibile ai non addetti ai lavori;

Ai fini del presente provvedimento si definisce "Area di accantieramento", l'area delimitata da barriere previste dall'art. 32 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. comprensiva di quella utilizzata per l'esecuzione dell'intervento, di quella occupata da mezzi d'opera e/o macchine operatrici e/o autocarri per carico/scarico manufatti per il rifornimento del cantiere e tutto ciò che necessita per il regolare svolgimento del cantiere secondo quanto disposto dal Direttore Lavori e dal Responsabile della Sicurezza.

Sarà vietato il deposito di materiali ed attrezzature da lavoro fuori dalle recinzioni di cantiere;

La Ditta esecutrice dei lavori, al termine dell'orario lavorativo, sarà tenuta ad effettuare il ripristino delle condizioni viabilistiche originarie, eliminando, altresì, qualsiasi residuo di cantiere ;

- La delimitazione sarà attiva fino alla conclusione dei lavori.

Nell'area interessata dalle operazioni innanzi indicate, dovrà sempre essere protetto il transito dei pedoni, predisponendo idonei passaggi alternativi con l'impiego della prevista segnaletica provvisoria di cantiere prevista dal decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni (C.d.S.) e dal D.L. 04 marzo 2013.

La Ditta appaltatrice dei lavori sarà tenuta a segnalare i lavori in corso, come previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni (C.d.S.) e dal D.L. 04 marzo 2013 (Linee guida sulla segnaletica cantieri stradali) con la seguente segnaletica;

- ❖ Cartello lavori in corso;
- ❖ Cartelli di preavvisi indicanti il divieto di circolazione lungo l'area di cantiere con l'indicazione percorsi alternativi ;
- ❖ Indicazione del passaggio obbligatorio per i pedoni ;
- ❖ Barriere e/o cavalletti;
- ❖ Birilli a cono;
- ❖ Segnalamento dei veicoli operativi;
- ❖ Visibilità degli addetti ai lavori esposti al traffico.

La Ditta appaltatrice sarà tenuta, inoltre, ad installare in prossimità delle testate il pannello "Tabella Lavori" di cui all'art. 30 c°6 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada e il segnale "Lavori" di cui all'art.31 c°2 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

La segnaletica stradale dovrà essere mantenuta in perfetta efficienza per tutta la durata dei lavori, essere stabile in qualsiasi condizione atmosferica e zavorrata per evitare ribaltamenti dovuti al vento.



La Ditta esecutrice, dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari in modo da non costituire pericolo per la circolazione stradale e in modo che sia, in ogni caso, salvaguardata la sicurezza stradale.

In mancanza della relativa segnaletica mobile, sarà soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma €.849,00 a €.3.396,00 ai sensi dell'art. 21 del C.d.s.

La Ditta esecutrice, dovrà eseguire i lavori in parola, lasciando accessibili tutti gli accessi pedonali e carrabili della zona;

Nell'area interessata dalle operazioni innanzi indicate, dovrà sempre essere protetto il transito dei pedoni, predisponendo idonei passaggi alternativi con l'impiego della prevista segnaletica provvisoria di cantiere prevista dal decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni (C.d.S.) e dal D.L. 04 marzo 2013 (Linee guida sulla segnaletica cantieri stradali).

In caso di impossibilità del passaggio dei pedoni sul marciapiedi occupato da ponteggio e/o da cantiere, l'impresa esecutrice dei lavori, dovrà predisporre adeguata segnaletica provvisoria di cantiere, indicante il divieto di transito ai pedoni predisponendo la deviazione degli stessi, lungo un corridoio protetto per il transito pedonale, della larghezza di almeno mt. 1,00.

La Ditta esecutrice sarà tenuta ad effettuare il ripristino delle condizioni viabilistiche originarie al termine dell'intervento.

La presente ordinanza è valida esclusivamente per gli ambiti temporali sopra indicati, in detti ambiti modifica, le norme sulla circolazione normalmente vigente lungo le zone interessate.

Il presente dispositivo di traffico ai sensi dell'art. 43 del D.Lvo 30/04/1992 n°285 potrà subire variazioni, a discrezione del responsabile del settore, sia in ordine ai divieti e limitazioni imposti nello stesso, o l'adozione di ulteriori o diversi provvedimenti di viabilità da quelli specificati con il presente atto.

La Ditta appaltatrice dei lavori, curerà l'apposizione della segnaletica stradale temporanea, indicante le limitazioni imposte sulla strada ai sensi dell'art. 38 comma 3° del Codice della Strada.

La Ditta appaltatrice dei lavori si renderà responsabile in caso di danneggiamento al Patrimonio Comunale e a terzi;

La Ditta appaltatrice dei lavori;

- a. Dovrà adottare, altresì, gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione;
- b. Dovrà adottare, altresì, gli accorgimenti necessari per personale addetto ai lavori esposto al traffico dei veicoli, e alla regolazione dello stesso;
- c. Adotterà ogni precauzione a tutela della pubblica e privata incolumità, dei pedoni e per le attività ivi ubicate.
- d. La Ditta appaltatrice dei lavori, dovrà garantire lungo l'area di cantiere durante la presenza di mezzi di cantieri e/o veicoli, la presenza di movieri.
- e. La sosta dei mezzi d'opera e di cantiere è subordinata oltre alle previste verifiche in materia di sicurezze e corretto montaggio, ovvero riferite alla stabilità del suolo sul quale è previsto il posizionamento della macchina, alla preventiva verifica dello stato dei luoghi con particolare riferimento ai sottoservizi esistenti, attesa la eventuale presenza di chiusini stradali non visibili, che potrebbero compromettere la stabilità della macchina stessa.
- f. Eventuale proroga al presente provvedimento, relativa unicamente alla posticipazione del termine di scadenza, dovrà essere richiesta tramite apposita istanza, prima della scadenza del seguente provvedimento in essere.
- g. Dovranno, altresì, essere rispettate le norme che regolano la visibilità del personale addetto ai lavori relativi alle opere, depositi e cantieri stradali dettate dall'art. 21 c°3 del

- C.d.S. e dall'art. 37 del connesso regolamento di esecuzione del D.P.R. 16/12/1992, n. 495, nonché le norme previste dal D.Lvo 81/2008 in materia di protezione individuale.
- h. E'fatto obbligo di avvisare il Comando di Polizia Municipale nel caso di eventuali interruzioni e/o sospensioni dei lavori dovute a sopraggiunte cause di forza maggiore sia di carattere tecnico che legate ad avverse condizioni metereologiche.
- i. E'fatto obbligo di provvedere al corretto mantenimento in essere della segnaletica apposta lungo l'area di cantiere in questione, per tutta la durata dei lavori.
- j. E'fatto obbligo, al termine dei lavori, di avvisare il Comando di Polizia Municipale dell'avvenuta riattivazione.
- k. Si rende civilmente e penalmente responsabile anche per eventuali abusi, il Direttore dei lavori, del Cantiere e/o persona designata per ogni inadempienza inerente l'osservanza della presente ordinanza.
- l. Si attende la scrupolosa osservanza del responsabile dei lavori per l'apposizione e cura di tutta l'idonea segnaletica stradale temporanea di cantiere necessaria per l'attivazione del presente provvedimento oltre al posizionamento di cartelli di pre-segnalazione da posizionarsi nelle aree interessate dai lavori. Sempre mediante l'utilizzo di idonea segnaletica provvisoria di cantiere, dovrà essere protetto il transito dei pedoni nell'area interessata dai lavori. Durante le ore notturne il cantiere dovrà essere opportunamente segnalato anche con adeguati sistemi luminosi atti ad evidenziare gli ingombri.
- m. La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico della ditta esecutrice dei lavori, restando il Comune di Atripalda sollevato ed indenne da ogni responsabilità.
- n. Abusi e/o violazioni verranno sanzionati a termini di legge, resta inteso, che la presente ordinanza potrà essere sospesa o revocata dal personale di cui sopra, qualora si verificassero situazioni di pericolo, di intralcio alla circolazione, nonché comprovati stati di necessità contingenti ed improvvisi.

E'fatto alla Ditta esecutrice altresì obbligo al termine dei lavori, di ripristinare;

- Le condizioni esistenti prima del cantiere;
- La segnaletica stradale preesistente;
- Eliminare qualsiasi residuo di cantiere evitando l'abbandono di rifiuti;
- Portare in visione i documenti relativi allo smaltimento e consegna dei rifiuti.

Il seguente provvedimento viene notificato;

- Al Titolare della Ditta esecutrice dei lavori :NF Costruzioni srls – Amministratore Novaco Francesco con sede in Atripalda alla via Comunale Cerzete;
- All'Amministratore pro-tempore del fabbricato Sabino Imperato nato a Manocalzani il 11/12/1958 e residente ad Atripalda alla via Melfi n°22 ;
- Al Direttore dei Lavori Geom. Enrico Cucciniello nato Atripalda 01/07/1963 e residente Atripalda alla Cda Valleverde 67/E;
- Al Coordinatore della Sicurezza Arch. Maria Pisano con studio tecnico in Avellino alla via Tagliamento 74;
- Al Responsabile della Ditta SKY Service SRL con sede in Mercogliano alla via Ernesto Amatucci n°10;
- Al Responsabile della Ditta Sellitto Massimo s.r.l. con sede in Mercato S. Severino alla via S. Felice n°76.

Il presente provvedimento sarà portato a conoscenza della cittadinanza mediante pubblicazione all'albo pretorio on-line del Comune di Atripalda sul sito internet www.comune.atripalda.av.it.
Avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre "Ricorso



giurisdizionale "per :

- Incompetenza-
- Eccesso di potere-
- Violazione di Legge-

entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione:

- ✓ al Ministero delle Infrastrutture e dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 37 del Nuovo Codice Della Strada approvato con Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, con le modalità stabilite nel Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (art. 74 D.P.R. 16/12/1992, n. 495);
- ✓ al competente Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 28/01/1977 n. 10 nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06/12/1971, n. 1034;
- ✓ entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

Dispone altresì, che il seguente provvedimento venga trasmesso a :

- Ufficio Territoriale del Governo-Prefettura di Avellino;
- Questura di Avellino;
- Comando Stazione Carabinieri Atripalda;
- Centrale operativa dei VV.FF;
- Azienda Trasporti A.I.R. S.P.A ;
- Centrale Operativa del 118;
- Dirigente scolastico Istituto Comprensivo "E. De Amicis".

Sono incaricati di vigilare sulla perfetta esecuzione della presente Ordinanza il Comando di Polizia Municipale, nonché gli appartenenti agli altri Corpi di Polizia di cui all'art. 12 comma 1 del DLgs n°285/92.

Dalla Residenza Municipale li 03/01/2020

Il Comandante della P.M.
- Cap. Domenico Giannetta-

